



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0001607**
del 03/02/2017 ore 13:19:35
Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO:adv

Roma, - 3 FEB. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto, 59
10123 TORINO (TO)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 25/2017_Incompatibilità_socio accomandatario_CED

Con la comunicazione pervenuta in data 30 gennaio 2017 l'Ordine di Torino chiede informazioni in merito alla possibilità di iscrivere nella sezione A dell'albo un soggetto che, come risulta da visura camerale, riveste la qualifica di socio accomandatario in un CED.

Si osserva preliminarmente che l'art. 4 del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 esclude l'incompatibilità qualora l'attività d'impresa, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché *in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione*.

In particolare, come evidenziato nelle Note interpretative del CNDCEC (ult. agg. marzo 2012), l'incompatibilità non si ravvisa nel caso in cui l'attività di impresa, sia se svolta in forma individuale sia se esercitata in forma societaria, riguardi servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, vale a dire le c.d. attività "di mezzi" o di "servizi". Sono tali le imprese che svolgono attività quali, ad esempio, la tenuta della contabilità generale, la gestione delle paghe, l'invio telematico delle dichiarazioni, la domiciliazione e i servizi di segreteria, ecc.

L'incompatibilità è senz'altro esclusa nel caso in cui la società di "mezzi" o di "servizi", in cui l'iscritto abbia un interesse economico prevalente ed eserciti il controllo della società, abbia come unico cliente il professionista stesso. In tal caso, infatti, i servizi offerti dalla società sarebbero indubbiamente qualificabili come "strumentali" o "ausiliari".

Ove invece la società abbia anche (o solo) clienti terzi, l'incompatibilità potrebbe essere esclusa solo nel caso in cui il fatturato individuale dell'iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) prevalga rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile. In caso contrario, infatti, i servizi offerti da detta società non

sarebbero qualificabili come "strumentali" o "ausiliari" e la causa di esclusione di cui trattasi non sarebbe applicabile.

Per quanto concerne il criterio suggerito per la valutazione concreta delle singole fattispecie si rinvia alla lettura delle citate Note interpretative del CNDCEC e, in particolare, del paragrafo 4.2.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione